

**TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO  
DELL'UNIONE EUROPEA  
(VERSIONE CONSOLIDATA)**

**PARTE SETTIMA**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

*omissis*

*Articolo 338*  
(ex articolo 285 del TCE)

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.
2. L'elaborazione delle statistiche dell'Unione presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

*omissis*